

**REPUBBLICA ITALIANA Sent. 24/2020**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Carlo **Greco** Presidente

dott.ssa Marta **Tonolo** Consigliere - relatore

dott.ssa Daniela **Alberghini** Primo referendario

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. ... del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Veneto nei confronti di:

**(...), (...), (...)**

**Visto** l'atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale il 4/9/2019;

**Visti** gli atti di causa;

**Uditi** alla pubblica udienza del giorno 22 gennaio 2020, con l'assistenza del segretario, sig.ra Nadia Tonolo, il relatore Cons. Marta Tonolo, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale dott. Giancarlo Di Maio;

Ritenuto in

**FATTO**

**1.** Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il 4 settembre 2019, la Procura Regionale della Corte dei conti per il Veneto conveniva in giudizio la società (...), in persona del Commissario liquidatore ..., e i sigg. (...) - in qualità di ex Presidente del Consiglio di amministrazione della (...) e amministratore unico di tale società fino al 2013 - nonché la sig.ra (...) - Presidente del CdA e, dal 2011, amministratore unico, di (...) spa, società proprietaria di una quota del 99,9% di (...) per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 411.990,09, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e spese di giudizio.

L'importo, corrispondente al mancato versamento nelle casse comunali degli importi riscossi dalla società (...) – società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte sulla pubblicità e diritti di affissione nel periodo 2008/2013 – veniva qualificato dall'inquirente come danno alle finanze di alcuni Comuni del Veneto secondo la ripartizione che segue:

**Provincia di Verona:**

1 Affi: euro 1.742,00; 2. Albaredo d'Adige: euro 1.044,00; 3. Bonavigo: euro 6,62; 4. Boschi Sant'Anna: euro 54,00; 5. Bovolone: euro 4.120,86; 6. Brentino Belluno: euro 1.858,62; 7. Brenzone: euro 626; 8. Caldiero: euro 2.624,06; 9. Caprino Veronese: euro 4.486,69; 10. Casaleone: euro 939,97; 11. Castelnuovo del Garda: euro 4.179,06; 12. Cavaion Veronese: euro 1.576,87; 13. Cazzano di Tramigna: euro 96,62; 14. Colognola ai Colli: euro 1.571,01; 15. Concamarise: euro 209,38; 16. Erbè: euro 204; 17. Fumane: euro 96; 18. Illasi: euro 141,62; 19. Isola della Scala: euro 6.104,37; 20. Isola Rizza: euro 4.057,75; 21. Lazise: euro 9.202,91; 22. Marano di Valpolicella: euro 721; 23. Mezzane di Sotto: euro 275,29; 24. Montecchia di Crosara: euro 2.815,39; 25. Monteforte d'Alpone: euro 1.866,28; 26. Mozzecane: euro 1.326; 27. Negrar: euro 6.298,04; 28. Nogara: euro 6.799,71; 29. Oppeano: euro 250; 30. Povegliano Veronese: euro 517,29; 31. Rivoli Veronese: euro 4.506,62; 32. Ronco all'Adige: euro 1.777,97; 33. Roverchiara: euro 547,73; 34. San Bonifacio: euro 15.909,70; 35. San Giovanni Ilarione: euro 2.260,86; 36. San Martino Buonalbergo: euro 6.088,27; 37. San Pietro di Morubio: euro 2.412,29; 38. San Pietro in Cariano: euro 532; 39. Sant'Ambrogio di Valpolicella: euro 1.512; 40. Sant'Anna d'Alfaedo: euro 853; 41. Selva di Progno: euro 743,28; 42. Soave: euro 11.807,88; 43. Sommacampagna: euro 6.442,86; 44. Sorgà: euro 884,62; 45. Terrazzo: euro 1.705,85; 46. Tregnago: euro 2.514,73; 47. Valeggio sul Mincio: euro 3.633,04; 48. Vestenanova: euro 957,29; 49. Villafranca di Verona: euro 21.323,09; 50. Zimella: euro 1.870,81;

**Provincia di Vicenza:** 51. Arsiero: euro 2.130,69; 52. Marostica: euro 1.659,32; 53. Noventa Vicentina: euro 5.016,96;

**Provincia di Belluno:**

54. Sappada: euro 1.072,45;

**Provincia di Treviso:** 55. Borso del Grappa: euro 447; 56. Breda di Piave: euro 2.191,61; 57. Casale sul Sile: euro 23.229,20; 58. Chiarano: euro 651; 59. Codognè: euro 615; 60. Giavera del Montello: euro 317; 61. Istrana: euro 874; 62. Mansuè: euro 1.115,47; 63. Mareno di Piave: euro 1.508,95; 64. Maserada sul Piave: euro 3.151,12; 65. Mogliano Veneto: euro 22.727,41; 66. Motta di Livenza: euro 14.547; 67. Nervesa della Battaglia: euro 8.103,85; 68. Orsago: euro 2.788,03; 69. Preganziol: 8.595,03; 70. Riese Pio X: euro 3.926,15; 71. Santa Lucia di Piave: euro 6.259,30; 72. Silea: euro 3.689,58; 73. Veduggio: euro 2.143,26;

**Provincia di Venezia:**

74. Marcon: euro 20.901,30; 75. Martellago: euro 6.861,89; 76. Meolo: euro 306;

77. Musile di Piave: euro 13.395,24; 78. Pianiga: euro 13.080,51; 79. Portogruaro: euro 2.397; 80. San Michele al Tagliamento: euro 15.737,40; 81. Scorzè: euro 2.432; 82. Torre di Mosto: euro 1.078;

**Provincia di Padova:**

83. Este: euro 11.358,74; 84. Monselice: euro 8.819,93;

**Provincia di Rovigo:**

85. Arquà Polesine: euro 10.070,59; 86. Bosaro: euro 1.173,72; 87. Canda: euro 743,34; 88. Castelguglielmo: euro 168; 89. Castelnuovo Bariano: euro 8.808,08; 90. Fratta Polesine: euro 993,30; 91. Giacciano con Baruchella: euro 1.961,30; 92. Melara: euro 1.659; 93. Pontecchio Polesine: euro 1.230,62; 94. Porto Tolle: 6.770,96; 95. Rosolina: euro 2.101,75; 96. San Bellino: euro 7.419,12; 97. Trecenta: euro 1.481; 98. Villamarzana: euro 96,62,

oltre interessi legali, rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e spese di giudizio.

Quanto ai fatti in contestazione, la Procura regionale rappresentava che, a seguito di un' informativa redatta dalla Guardia di Finanza di Lecco (prot. 0370662/15) del 23.6.2015 e dalla successiva indagine penale che ne scaturiva, era emerso come una cospicua entità di denaro, pari a circa 7 mln di euro e riferita a tributi comunali incassati dalla società (...) - **Agenzia italiana per pubbliche amministrazioni** tra il 2008 ed il 2013, era stata fatta confluire dapprima su un conto corrente intestato alla società e acceso presso la filiale di UNIPOL Banca di Varese e poi su un conto della BARCLAYS Bank di Milano acceso dal (...) mediante il versamento di due assegni circolari, derivanti proprio dall'estinzione del rapporto Unipol Banca di Varese, avvenuto nel marzo 2011.

L'esito delle indagini dimostrava, inoltre, che tale somma era stata "ita" dall'allora Presidente di (...), (...), che se ne era appropriato per fini di illecito arricchimento personale, senza mai provvedere a rendicontare tali somme, né tanto meno a riversarle ai rispettivi Comuni impositori.

Risultava, altresì, che conti correnti presso Unipol e Barclays venivano movimentati anche dalla sig.ra (...), sorella del sig. (...), la quale – in virtù di delega – essendo, tra l'altro, titolare della società (...) srl con partecipazioni al 99,9% nella società (...), provvedeva al versamento di assegni bancari e circolari riconducibili all'attività di riscossione di tributi nonché ad effettuare bonifici e prelevamenti in contanti a favore del fratello e di persone fisiche e giuridiche ad esso collegate.

La vicenda - sfociata in un'ordinanza di applicazione di misure cautelari da parte del Gip presso il Tribunale di Milano nei confronti del (...) - trovava riscontro nelle dichiarazioni rese da alcuni dipendenti e amministratori (...) nonché dallo stesso (...) il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, confermava che il danaro incassato sui due conti proveniva dalle imposte dovute ai Comuni e che gli introiti non venivano contabilizzati né riversati agli enti.

Con sentenza del Tribunale di Milano del 15 ottobre 2015, confermata, con rideterminazione della pena, in appello (Corte d'appello di Milano, sentenza n. 7101/2017), il sig. (...) veniva condannato per peculato continuato ai sensi degli artt. 81 e 314 c.p..

Per i medesimi fatti, la Procura regionale della Corte dei conti, con atto di citazione 6

in giudizio, ha contestato all'(...) S.p.A., in solido con il sig. (...) e la sig.ra (...), l'illecita appropriazione di danaro versato dai contribuenti a titolo di imposta sulla pubblicità nei conti Unipol Banca di Varese e Barclays Bank di Milano e destinato ad essere corrisposto, con le modalità pattuite, ai Comuni concedenti.

Nel delineare il quadro normativo dell'imposta sulla pubblicità, l'inquirente rilevava che la gestione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta era stata affidata, mediante concessione, all'(...) S.p.A. la quale aveva versato le imposte di circa 1200 comuni italiani tra cui numerosi enti locali del Veneto.

Rimarcava, anche, come dalle indagini della Guardia di finanza fossero emersi numerosi e pregnanti elementi probatori a dimostrazione degli illeciti perpetrati dal sig. (...) e dalla sig.ra (...) e di come fossero stati pienamente comprovati sia il versamento sul conto Unipol Banca, nel periodo 2008 - inizio 2011, di euro 3.391.895 da parte di operatori pubblicitari e sia l'appropriazione – su tale importo - di euro 3.390.451 da parte del (...) o da chi in sua vece distraeva il danaro a suo favore o a favore di altre società o persone fisiche.

Medesimo meccanismo truffaldino era stato appurato anche sul conto Barclays Bank di Milano nel periodo 2011 - 2013 laddove emergevano versamenti d'imposta da parte di operatori pubblicitari per euro 3.514.705,53 e risultavano prelevate e versate somme a soggetti differenti dai Comuni impositori per euro 3.383.880.

Si osservava, inoltre, che i suddetti conti non figuravano nelle rendicontazioni che avrebbero dovuto essere prodotte ai Comuni e che il programma informatico di registrazione dei pagamenti ad (...) era stato manomesso in modo tale che questo non emettesse in automatico avvisi di accertamento nei confronti dei contribuenti per omesso versamento. La Procura riteneva, quindi, provata la responsabilità della concessionaria (...) S.p.A., quale agente contabile di diritto ai sensi dell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 e degli artt. 178 e ss del R.D. n. 827/1924 e dell'art. 93, co, 2 del TUUEL, in ragione del rapporto di servizio instaurato con i Comuni per i quali agiva come riscossore dell'imposta di pubblicità e diritti di affissione. Alla stessa veniva, quindi, imputato di essere venuta meno ai propri obblighi di agente contabile e di aver introitato le predette imposte e somme senza riversarle all'ente impositore e senza contabilizzarle ai fini della resa del conto giudiziale.

Responsabilità a titolo di dolo veniva attribuita, quindi, al sig. (...) il quale aveva ideato e attuato tale sistema truffaldino assumendo la veste di contabile di fatto per aver avuto l'effettivo maneggio di danaro pubblico ed avendolo distratto dalla sua destinazione. Compartecipe all'illecito anche la sig.ra Badiani la quale, nel ruolo di amministratrice di società controllante l'(...) e ben conoscenza del ruolo di concessionario della riscossione di quest'ultima, si prestava a movimentare il danaro spettante agli enti locali distraendo le risorse pubbliche contenute nei conti correnti sopra menzionati ed assumendo essa stessa il ruolo di agente contabile di fatto, partecipe della gestione illecita posta in violazione delle norme in materia.

Secondo l'impianto accusatorio, pertanto, le somme incassate a titolo di imposta e diritti, dovute e non riversate a 98 Comuni del Veneto nel periodo dal 2008 al 2013, rappresentano danno alle pubbliche finanze cui sono chiamati a rispondere in solido la società (...) S.p.A., titolare della concessione e, pertanto, agente contabile, il sig. (...), legale rappresentante della predetta società nonché la sig.ra (...), entrambi agenti contabili di fatto e compartecipi della gestione illecita del danaro spettante agli enti pubblici e quantificato dalla Guardia di Finanza in complessivi euro 411.990,09 ripartiti per Comune come sopra riportato.

**2.** Alla odierna udienza, accertata la ritualità della notifica della citazione alle parti convenute, il Collegio ha dichiarato la contumacia delle stesse, ai sensi dell'art. 93 c.g.c.. Il Pubblico Ministero ha, quindi, confermato la richiesta di condanna come da atto introduttivo di giudizio.

La causa è passata in decisione.

**DIRITTO**

**1.** In via preliminare, va considerato che la dichiarata contumacia della società (...) e dei sigg. (...) e (...) circoscrive la cognizione del Collegio alla fondatezza o meno della pretesa azionata dalla Procura Regionale nei loro confronti.

Va, quindi, rilevato che – come si evince dagli atti di causa e come rappresentato dall'inquirente - la vicenda sottoposta al vaglio di questa Sezione Giurisdizionale ha già formato oggetto di esame da parte di altre Sezioni le quali si sono pronunciate sulla responsabilità contabile dei soggetti evocati nel presente giudizio i quali risultano aver ito in maniera illecita la riscossione delle imposte per un rilevante numero di enti locali dislocati in più regioni del territorio nazionale (Sez. Giurisd. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 90/2018, Sez. Giurisd. Lombardia sent. n. 117/20017, Sez. Emilia-Romagna sent. n. 186/2017, Sez. Giurisd. Centr. App. sent. 228/2018 e n. 281/2018).

**2.** Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda giudiziale debba trovare accoglimento.

**2.1.** Va, in primis, rammentato che *“l'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue che il rapporto tra società e ente si configura come rapporto di servizio, in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'iter procedimentale dell'ente unico, come partecipante dell'attività pubblicistica di quest'ultimo e la società concessionaria riveste la qualifica di agente contabile, non rilevando in contrario nella sua natura di soggetto privato, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene svolto, ed essendo necessario e sufficiente che, in relazione al maneggio di danaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, per la quale la percezione del denaro avvenga, in base titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile (v., con riferimento all'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, Cass., Sez. Un., 24/3/2017, n. 7663; Cass., Sez. Un., 16/12/2009, n. 26280)”* (Cass. Ord. n. 19.654 del 24 luglio 2018).

Ne consegue che la società - *“in quanto incaricata di riscuotere denaro di spettanza dello Stato di enti pubblici, del quale ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento - riveste la qualifica di agente contabile”* (cfr., Cass., Sez. Un., 18/6/2018, n. 16.014) con obbligo alla resa dei conti giudiziali e, ove disponga delle somme ricevute in modo diverso da quello dovuto per il quale le ha introitate, potrà essere assoggettata alla giurisdizione della Corte dei conti per la cognizione dell'azione di responsabilità contabile promossa dalla Procura regionale della Corte dei conti (cfr. Cass., Sez. Un., 25/1/2013, n. 1774) essendo rilevante non tanto il titolo in base al quale la azione del pubblico denaro è stata svolta, quanto piuttosto la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita (vedi in tal senso, Cass., Sez. Un., 14/9/2017, n. 21297).

Ebbene, nel caso di specie, emerge con tutta evidenza dalla documentazione acquisita che la società (...), concessionaria del servizio di riscossione, ha disatteso reiteratamente ai propri obblighi connessi e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dei Comuni nonché ai compiti prettamente contabili di rendicontazione all'ente locale e di veridica resa del conto giudiziale.

La sottrazione di ingenti somme versate dai soggetti passivi dell'imposta sulla pubblicità e diritti di affissione agli enti locali configura una evidente violazione non solo delle norme dei capitolati d'oneri sulle concessioni assentite, ma anche delle disposizioni del D.M. 26.4.1994 del Ministero delle Finanze e del D.Lgs n. 507/1993.

**2.2.** I fatti in contestazione risultano, infatti, pienamente appurati e, come già rilevato, hanno formato oggetto di esame e valutazioni in sede giudiziaria determinando diverse Sezioni giurisdizionali regionali e Sezioni d'appello a pronunciare plurime condanne non solo nei confronti di (...) S.p.A, ma anche dell'ex Presidente della predetta società, sig. (...) e dell'agente contabile di fatto, sig. (...) Maria Cristina.

In particolare, quanto alla posizione del sig. (...) ex Presidente di (...) nel periodo in contestazione 2008-2013, va osservato che la condotta illecita tenuta dal medesimo ha trovato ampi riscontri, all'esito

dell'accurata indagine condotta dalla Guardia di Finanza, nella documentazione acquisita, nelle deposizioni testimoniali e nelle sue stesse dichiarazioni.

Risultano dimostrate agli atti la reiterata distrazione di ingenti somme incassate dall'(...) a titolo di imposta sulla pubblicità, afferenti a decine di Comuni italiani e l'ideazione di un meccanismo truffaldino fondato sull'allocazione degli importi incassati su due conti correnti bancari, formalmente intestati alla società, ma non contabilizzati e iti in maniera del tutto personale dal (...) o da chi per lui. La gravità della condotta trova riscontro nella sentenza del GIP - Tribunale di Milano n. 2339 del 11.09.2015 che ha condannato il predetto amministratore unico della società per il reato di peculato comminandogli la pena detentiva di 3 anni e 4 mesi, pena poi ridotta in appello (Corte d'appello di Milano sent. n. 7101/2017).

Non sorge alcun dubbio, quindi, in ordine agli illeciti commessi dal (...) e all'occultamento doloso dell'indebita appropriazione di danaro configurabile inequivocabilmente nelle modalità in cui la stessa avveniva e, in particolare, nella già evidenziata manomissione del programma di registrazione dei pagamenti (...) nonché nella mancata veridica rendicontazione, agli enti, degli incassi effettivamente realizzati.

Anche il distorto uso del meccanismo del c.d. "*minimo garantito*" e del "*canone fisso*" quali modalità di remunerazione delle concessioni con gli enti locali ha consentito il perpetrarsi dell'illecita appropriazione di danaro pubblico con elusione dei controlli da parte dei Comuni.

Nella quasi totalità dei contratti di concessione del servizio di riscossione e di accertamento dei tributi locali stipulati con la società (...), infatti, era previsto il "*minimo garantito*" il quale prevedeva il versamento, da parte della società di riscossione, di un importo che non poteva essere inferiore a quanto pattuito mentre il calcolo del corrispettivo su base percentuale (aggio) doveva riferirsi all'eccedenza del *minimo garantito*; nel caso in cui veniva pattuito il canone fisso, l'importo prestabilito del corrispettivo da versare all'ente locale rimaneva invariato e scisso dal totale del riscosso il quale restava nella disponibilità della società concessionaria.

Come sottolineato nella sentenza penale del GIP di Milano, (...) versava ai Comuni il fisso convenuto o una somma corrispondente alla percentuale pattuita su una contabilità che non comprendeva gli accrediti confluiti nei conti segreti; "*e ciò di fatto era sufficiente ad elidere il rischio di controlli e contestazioni da parte degli enti locali (...) controlli in concreto resi impossibili poiché l'Agenzia si limitava ad un sommario rendiconto annuale cui calcolata la percentuale spettante, non corredato da pezze giustificative*" (GIP -Trib. Milano, sent. n. 2339/2015).

Per quanto riguarda la posizione della sig.ra (...), si osserva che la documentazione bancaria trasmessa sia dalla UNIPOL Varese che dalla Barclays Bank ha evidenziato come la stessa fosse "*uno dei soggetti di fiducia del (...) che avevano delega ad operare sui conti societari che sfuggivano alla contabilità ufficiale e sui quali transitavano i tributi distratti agli Enti locali; come desumibile altresì dal registro AUI, istituito ex Dlgs 231/2007 per ogni tipologia di rapporto bancario, la (...) ha effettuato numerose operazioni di versamento, assegni e prelievo in contanti*" (relazione GdF – Compagnia Lecco del 24.6.2015).

Va, inoltre, considerato che, nel caso di specie, la convenuta, proprio perché effettuava numerose operazioni di versamento e di prelievo sui conti correnti (...) alimentati da denaro pubblico (frutto della potestà tributaria degli enti locali e ad essi spettante), ha assunto inequivocabilmente la veste di agente contabile di fatto; di conseguenza, spettava a lei dimostrare di aver esattamente adempiuto agli obblighi che derivano dal maneggio di danaro pubblico e, in particolare, dimostrare di aver provveduto a versare le somme prelevate nelle casse dell'ente concedente e la non imputabilità, a suo carico, delle irregolarità nella gestione del denaro pubblico.

Dalla documentazione in atti risulta, invece, che la stessa riscuoteva e versava le imposte pagate dai contribuenti nei conti Unipol e Barclays, non contabilizzati nelle scritture contabili della società, distraendoli in larga parte dal fine pubblico mediante materiale apprensione, con prelievi in contanti, bonifici e assegni su altri conti, secondo le indicazioni ricevute dal (...). Inoltre, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e, dal 2011, Amministratore Unico della società (...) S.r.l. proprietaria del

99,9% delle azioni di (...), anch'essa riconducibile al (...), non poteva che essere a conoscenza della condotta distrattiva delle imposte essendo pienamente partecipe in quanto abilitata, dalla delega in possesso, ad operare sui conti, versando le imposte riscosse e facendo prelievi in contanti e pagamenti personali per conto del (...).

**3.** Per quanto riguarda, poi, la sussistenza dell'elemento oggettivo, il Collegio rileva che anche il mancato versamento degli introiti da imposta di pubblicità e diritti di affissione sia stato ampiamente comprovato dalla documentazione agli atti di causa; le somme incassate dall'Agenzia concessionaria nel periodo 2008 -2013 non sono state integralmente riversate nelle casse comunali e la quantificazione del danno, operata dalla Guardia di Finanza sulla scorta della documentazione depositata in atti, risulta corretta e non contestata.

Ne consegue che il danno va quantificato complessivamente in euro 411.990,09 e va ripartito tra i seguenti Comuni secondo i calcoli e le tabelle fornite dalla Guardia di Finanza, depositate agli atti di causa, e che di seguito si riportano:

**Provincia di Verona:**

1 Affi: euro 1.742,00; 2. Albaredo d'Adige: euro 1.044,00; 3. Bonavigo: euro 6,62; 4. Boschi Sant'Anna: euro 54,00; 5. Bovolone: euro 4.120,86; 6. Brentino Belluno: euro 1.858,62; 7. Brenzone: euro 626; 8. Caldiero: euro 2.624,06; 9. Caprino Veronese: euro 4.486,69; 10. Casaleone: euro 939,97; 11. Castelnuovo del Garda: euro 4.179,06; 12. Cavaion Veronese: euro 1.576,87; 13. Cazzano di Tramigna: euro 96,62; 14. Colognola ai Colli: euro 1.571,01; 15. Concamarise: euro 209,38; 16. Erbè: euro 204; 17. Fumane: euro 96; 18. Illasi: euro 141,62; 19. Isola della Scala: euro 6.104,37; 20. Isola Rizza: euro 4.057,75; 21. Lazise: euro 9.202,91; 22. Marano di Valpolicella: euro 721; 23. Mezzane di Sotto: euro 275,29; 24. Montecchia di Crosara: euro 2.815,39; 25. Monteforte d'Alpone: euro 1.866,28; 26. Mozzecane: euro 1.326; 27. Negrar: euro 6.298,04; 28. Nogara: euro 6.799,71; 29. Oppeano: euro 250; 30. Povegliano Veronese: euro 517,29; 31. Rivoli Veronese: euro 4.506,62; 32. Ronco all'Adige: euro 1.777,97; 33. Roverchiara: euro 547,73; 34. San Bonifacio: euro 15.909,70; 35. San Giovanni Ilarione: euro 2.260,86; 36. San Martino Buonalbergo: euro 6.088,27; 37. San Pietro di Morubio: euro 2.412,29; 38. San Pietro in Cariano: euro 532; 39. Sant'Ambrogio di Valpolicella: euro 1.512; 40. Sant'Anna d'Alfaedo: euro 853; 41. Selva di Progno: euro 743,28; 42. Soave: euro 11.807,88; 43. Sommacampagna: euro 6.442,86; 44. Sorgà: euro 884,62; 45. Terrazzo: euro 1.705,85; 46. Tregnago: euro 2.514,73; 47. Valeggio sul Mincio: euro 3.633,04; 48. Vestenanova: euro 957,29; 49. Villafranca di Verona: euro 21.323,09; 50. Zimella: euro 1.870,81;

**Provincia di Vicenza:** 51. Arsiero: euro 2.130,69; 52. Marostica: euro 1.659,32; 53. Noventa Vicentina: euro 5.016,96;

**Provincia di Belluno:** 54. Sappada: euro 1.072,45;

**Provincia di Treviso:** 55. Borso del Grappa: euro 447; 56. Breda di Piave: euro 2.191,61; 57. Casale sul Sile: euro 23.229,20; 58. Chiarano: euro 651; 59. Codognè: euro 615; 60. Giavera del Montello: euro 317; 61. Istrana: euro 874; 62. Mansuè: euro 1.115,47; 63. Mareno di Piave: euro 1.508,95; 64. Maserada sul Piave: euro 3.151,12; 65. Mogliano Veneto: euro 22.727,41; 66. Motta di Livenza: euro 14.547; 67. Nervesa della Battaglia: euro 8.103,85; 68. Orsago: euro 2.788,03; 69. Preganziol: 8.595,03; 70. Riese Pio X: euro 3.926,15; 71. Santa Lucia di Piave: euro 6.259,30; 72. Silea: euro 3.689,58; 73. Veduggio: euro 2.143,26;

**Provincia di Venezia:** 74. Marcon: euro 20.901,30; 75. Martellago: euro 6.861,89; 76. Meolo: euro 306; 77. Musile di Piave: euro 13.395,24; 78. Pianiga: euro 13.080,51; 79. Portogruaro: euro 2.397; 80. San Michele al Tagliamento: euro 15.737,40; 81. Scorzè: euro 2.432; 82. Torre di Mosto: euro 1.078;

**Provincia di Padova:** 83. Este: euro 11.358,74; 84. Monselice: euro 8.819,93;

**Provincia di Rovigo:** 85. Arquà Polesine: euro 10.070,59; 86. Bosaro: euro 1.173,72; 87. Canda: euro 743,34; 88. Castalguglielmo: euro 168; 89. Castelnovo Bariano: euro 8.808,08; 90. Fratta Polesine: euro 993,30; 91. Giacciano con Baruchella: euro 1.961,30; 92. Melara: euro 1.659; 93. Pontecchio Polesine: euro 1.230,62; 94. Porto Tolle: 6.770,96; 95. Rosolina: euro 2.101,75; 96. San Bellino: euro 7.419,12; 97. Trecenta: euro 1.481; 98. Villamarzana: euro 96,62.

Ogni importo dev'essere aumentato di rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi legali.

**4.** Conclusivamente, il Collegio condanna le parti convenute, (...) S.p.A., (...), (...), in solido tra loro, a versare ad ogni singolo Comune, come sopra individuato, gli importi spettanti ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

**5.** Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore dello Stato, come da dispositivo.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando,

**CONDANNA**

**(...) S.p.A.** e i sigg. (...), (...), in solido tra loro, a versare ai Comuni indicati in parte motiva per le somme rispettivamente spettanti, oltre a rivalutazione monetaria sulle singole somme.

I suddetti importi vanno aumentati degli interessi legali, decorrenti dalla data del deposito della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in € 715.69  
(settecentoquindici/69)

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2020.

Il Consigliere estensore Il Presidente

F.to Marta Tonolo F.to Carlo Greco

Depositata in Segreteria nei modi di legge il 28/01/2020

Il Funzionario

F.to Stefano Mizgur